Cessionari tax credit bonus energia. Approvati i codici tributo per la compensazione

Come preannunciato dal provvedimento n. 2022/376961 dello scorso 6 ottobre con il quale l'Agenzia delle entrate ha approvato i nuovi modelli per comunicare le opzioni per la cessione dei *bonus* contro il "*caro bollette*", anche in relazione ai contributi maturati per costi di energia e gas sostenuti nel periodo luglio-settembre 2022 (salvo le imprese esercenti l'attività della pesca i cui crediti si riferiscono II trimestre), con "specifica" risoluzione (la 59/E del 11 ottobre 2022) sono stati istituiti appositi codici tributo e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24

Di seguito il testo integrale della **risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 59 dell'11 ottobre 2022**, con oggetto: «COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO DEI *BONUS* CONTRO IL "*CARO BOLLETTE*" – Crediti d'imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta acquistati dai cessionari – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022

"Con alcuni provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d'imposta, al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

La disciplina di riferimento dei crediti d'imposta in parola

prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.

Per consentire ai beneficiari originari l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta di cui trattasi, con le risoluzioni di seguito specificate sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

Codice tributo	Descrizione	Risoluzione istitutiva
6967	credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	n. 48/E del 14 settembre 2022
6968	credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115	n. 49/E del 16 settembre 2022
6969	credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115	n. 49/E del 16 settembre 2022
6970	credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115	n. 49/E del 16 settembre 2022
6971	credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115	n. 49/E del 16 settembre 2022
6972	credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115	n. 49/E del 16 settembre 2022

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n.

376961 del 6 ottobre 2022 sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici.

Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **"7727" denominato "CESSIONE CREDITO – credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50"**;
- **"7728"** denominato **"CESSIONE CREDITO – credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115"**;
- **"7729"** denominato **"CESSIONE CREDITO – credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115"**;
- **"7730"** denominato **"CESSIONE CREDITO – credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115"**;
- **"7731"** denominato **"CESSIONE CREDITO – credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115"**;
- **"7732"** denominato **"CESSIONE CREDITO – credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115"**.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da

presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *"Erario"*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a credito compensati"*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna *"importi a debito versati"*.

Nel campo "anno di riferimento" è indicato **l'anno a cui si riferisce il credito**, nel formato "*AAAA*".

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti del Direttore dell'Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all'Agenzia, tramite la *Piattaforma cessione crediti*, l'accettazione della cessione e l'opzione per l'utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l'Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l'ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l'importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente"